

**TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO**

**Ricorso ex art. 14-ter Legge n. 3 del 27.1.2012 per l'ammissione alla procedura  
di composizione della crisi da sovra indebitamento**

Per **Quaggio Michele**, nato in Dolo (Ve) il 20/10/1976, residente a Bernezzo (Cn), Via Valdrame n. 23/c, codice fiscale QGGMHL76R20D325W, rappresentato e difeso dall'**Avv. Flavio GAZZI** del foro di Cuneo, presso il cui Studio in CUNEO, in corso Nizza, 95, indirizzo PEC [flavio.gazzi@ordineavvocaticuneo.eu](mailto:flavio.gazzi@ordineavvocaticuneo.eu) e fax numero 0171631869, ha eletto domicilio in forza di delega in calce al presente atto

**premesse che**

- L'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art 6 comma 2 lettera c) Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:
  - non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
  - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
  - ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale

**Breve storia dell'attività del debitore e delle cause dell'indebitamento:**

- Il ricorrente è nato a Dolo (VE) il 20/10/1976, ove ha conseguito la licenza media inferiore.
- Dopo il corso di studi il sig. Quaggio, continuando a risiedere in Veneto, ha svolto svariate attività, sempre come dipendente.
- Nel 2005 il primo matrimonio, dal quale non nascono figli e che si conclude con divorzio nel 2012, dal quale non sorgono obblighi economici a carico del ricorrente ed a favore della ex moglie.



- Nel frattempo il sig. Quaggio conosce a Venezia la sua attuale compagna, sig.ra Elisa Massa, nata a Cuneo il 27/09/1980, e risiedente in Veneto ove aveva completato gli studi universitari, laureandosi in Lettere ed ove all'epoca svolgeva attività lavorativa per una casa editrice.
- All'epoca la sig.ra Massa si era da poco separata dal marito, dal quale aveva avuto due figli, tutt'ora minori ed oggi come allora conviventi con la madre.
- Nel 2012 il ricorrente e la Massa iniziarono una convivenza stabile, prendendo comune residenza a Campagna Lupia (VE).
- Avendo la sig.ra Massa desiderio di riavvicinarsi alla propria famiglia in Piemonte, i due decisero nell'anno 2014 di trasferirsi a Centallo (CN), ove, nel 2015, nascerà il figlio Leonardo.
- Nell'anno 2016 la sig.ra Massa otterrà il divorzio dal precedente marito.
- Nel settembre 2014 il ricorrente da concretezza al suo sogno ed apre, in un locale in affitto a Madonna dell'Olmo, via Torino n. 112 la "Cantina Quaggio": una piccola vineria prevalentemente specializzata in vendita di vino veneto sfuso, gestita personalmente dal ricorrente, senza dipendenti.
- Non avendo sufficienti disponibilità finanziarie, il sig. Quaggio dovette ricorrere a finanziamenti bancari, inizialmente finalizzati alla ristrutturazione dei locali, all'allestimento del negozio ed alla creazione delle scorte di magazzino.
- Purtroppo, nel giro di pochi anni l'aumento del costo del vino imposto dai fornitori, senza la possibilità di effettuare un corrispettivo aumento dei prezzi di vendita, ha drasticamente ridotto i margini di guadagno, mentre i costi fissi ed i costi finanziari a carico dell'azienda rimanevano immutati.
- Ciò ha comportato, come spesso avviene in casi analoghi, da un lato l'aumento esponenziale dell'indebitamento nei confronti del sistema bancario, dall'altro la sospensione degli adempimenti fiscali, mentre l'indebitamento nei confronti dei fornitori risulta tutt'oggi relativamente limitato.
- Ad aggravare la situazione, nel 2017 ricevette una fornitura difettosa, dalla quale scaturì un contenzioso che ebbe esito non favorevole per l'attuale ricorrente.
- Per far fronte alla crisi e tentare di riuscire comunque ad adempiere alle proprie obbligazioni, nel mese di ottobre 2018 il sig. Quaggio riuscì a farsi assumere dalla All



System di Cuneo, con mansioni di guardia giurata, attività già precedentemente svolta quando risiedeva a Dolo.

- Per circa un anno, pertanto, il sig. Quaggio continuò a gestire la Cantina, nelle ore diurne, mentre in quelle notturne svolgeva la succitata attività di guardia giurata.
- Nel settembre 2019, non potendo più sostenere tali carichi di lavoro ed appurato che il reddito derivante dal lavoro dipendente non era comunque sufficiente a risolvere la crisi dell'attività commerciale, il sig. Quaggio, constatata anche la lenta ma costante contrazione delle vendite di vino, decise di chiudere il negozio e cessare l'attività imprenditoriale, mantenendo il lavoro presso la All System, rimasta sino ad oggi l'unica fonte di reddito del ricorrente, bastante al proprio sostentamento, ma comunque insufficiente a permettergli di onorare per l'intero i debiti contratti.



Stante la situazione sopra descritta e l'evidente impossibilità per il sig. QUAGGIO Michele di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, lo stesso ha deciso di ricorrere all'Organismo Composizione della Crisi di CUNEO, con l'intenzione di formulare una proposta di accordo ex art. 8 e ss. Legge 3/2012;

l'OCC-CUNEO ha nominato, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, il **Rag. Alberto PELUTTIERO nato a CUNEO il 15/06/1965 residente in Cuneo, via Demonte n. 7, codice fiscale PLTLRT64H15D205H, PEC peluttiero@eticert.it TEL 0171/413341 mail peluttiero@commercialisticuneo.it e con Studio in CUNEO, via Bra n. 1, quale Gestore della crisi incaricato (doc. n. 1).**

#### **SCELTA DELLA PROCEDURA**

Rilevata l'impossibilità di proporre un accordo con la massa creditoria, stante anche la relativamente elevata esposizione, soprattutto tributaria, e l'assenza di cespiti attivi utili a formulare una proposta anche solo potenzialmente accoglibile, il ricorrente in data 27 ottobre 2020 ha comunicato al Gestore della crisi nominato la decisione di chiedere la liquidazione del patrimonio ex art. 14ter Legge 3/2012. (doc. n. 2), affinché procedesse alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché alla redazione della relazione particolareggiata ex lege richiesta.



La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti poste:

### VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI

#### 1.1 Beni mobili registrati

Descrizione	Valore stimato	Allegato
Autovettura SSANGYONG KIRON tg. ED885LV	4.000,00 €	n. 3
Autovettura FIAT SCUDO tg. ER712SE	1.000,00 €	n. 4
Motoveicolo HONDA SHADOW tg. Mmi808545	300,00 €	n. 5
n. 3 Cisterne/serbatoto vino da litri 500	450,00 €	
<b>TOTALE</b>	<b>9.750,00 €</b>	

- Per l'autovettura Kiron se ne propone la vendita, ipotizzando prudenzialmente un realizzo di circa € 2.000,00
- L'autovettura FIAT SCUDO, per contro, verrà trattenuta dal ricorrente per tutta la durata della liquidazione, essendo l'unico mezzo di spostamento a disposizione della famiglia ed indispensabile al sig. Quaggio. Per contro la sig.ra Elisa MASSA si è impegnata ad assumersi le spese di bollo ed assicurazione per tutta la durata della liquidazione, come da dichiarazione allegata al doc. n. 6). A fine periodo liquidatorio l'autovettura in oggetto sarà venduta al prezzo di realizzo.
- La moto HONDA SHADOW potrà essere ceduta. La sig.ra Elisa MASSA ha già formulato un'offerta per € 500,00 come da dichiarazione allegata sub 7); si allega altresì valutazione del motoveicolo redatta da AUTORIPARAZIONE Aimar Rinaudo (doc. n. 8)



**1.2 Patrimonio mobiliare**

Descrizione	Importo	Note
<b>Conto corrente bancario n. 001019371770 – BANCO POSTA</b>	0,00	C/C cointestato con la sig.ra Massa, su cui viene versato lo stipendio del sig. Quaggio
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	

**1.3 Situazione reddituale**

Il ricorrente è dipendente presso la **ALL SYSTEM S.P.A.** Sede Legale e Amministrativa in Strada Trossi, 38 - VERRONE (BI) iscritta alla C.C.I.A.A. di Biella al n. 01579830025 CF/P.IVA 01579830025, con mansioni di Guardia Giurata.

Attualmente il ricorrente percepisce uno stipendio medio mensile di € 1.100,00, tale importo viene a volte integrato da lavoro straordinario e/o premi di produzione, ad oggi grava sullo stipendio un pignoramento del quinto.

- Per l'anno 2017 il reddito dichiarato ammonta ad € -282,00 (doc. n. 9)
- Per l'anno 2018 il reddito dichiarato ammonta ad € 8.864,00 (doc. n. 10)
- Per l'anno 2019 il reddito dichiarato ammonta ad € 17.039 (doc. n. 11)

Si allegano ai docc. dal n. 12 al n. 21 copia buste paga anno 2020

**VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI****1. Valori patrimoniali PASSIVI.****1.1. Situazione debitoria**

CREDITORE	IMPORTO	NATURA DEL CREDITO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Avv. Silvia Doni	4.614,52	privilegio generale mobiliare	privilegio ai sensi art. 2751 bis, n. 2 C.c.
Agenzia delle entrate-Riscossione	13.626,79	privilegio generale mobiliare	privilegio ai sensi art. 2754, art. 2778 n. 1 C.c.
Agenzia delle entrate-Riscossione	345,89	privilegio generale mobiliare	privilegio ai sensi art. 2754, art. 2778 n. 8 C.c.
Agenzia delle entrate-Riscossione	688,29	privilegio generale mobiliare	privilegio ai sensi art. 2752, art. 2778 n. 18 C.c.
Agenzia delle entrate-Riscossione	2.458,40	privilegio generale mobiliare	privilegio ai sensi art. 2752, art. 2778 n. 19 C.c.
Agenzia delle entrate-Riscossione	1.079,02	privilegio generale mobiliare	privilegio ai sensi art. 2752, art. 2778 n. 20 C.c.
Agenzia delle entrate-Riscossione	980,42	chirografo	
Agenzia delle entrate-Riscossione	18,10	privilegio generale mobiliare	privilegio ai sensi art. 2775, art. 2780 C.c.
Agenzia delle entrate-Riscossione	1.282,07	privilegio generale mobiliare	privilegio ai sensi art. 2752, art. 2778 n. 20 C.c.



**Studio Legale Avvocato Flavio GAZZI**

C.so Nizza n° 95 – 12100 CUNEO

Tel. e Fax 0171.631869

P.E.C. [flavio.gazzi@ordineavvocaticuneo.eu](mailto:flavio.gazzi@ordineavvocaticuneo.eu)e-mail [avv.flaviogazzi@studiogazzi.net](mailto:avv.flaviogazzi@studiogazzi.net)Sito web: [www.studiogazzi.net](http://www.studiogazzi.net)

Agenzia delle entrate-Riscossione	592,79	chirografo	
Agenzia delle entrate	10.590,61	privilegio generale mobiliare	privilegio ai sensi art. 2752, art. 2778 n. 19 C.c.
Agenzia delle entrate	1.346,76	privilegio generale mobiliare	privilegio ai sensi art. 2752, art. 2778 n. 18 C.c.
Agenzia delle entrate	242,00	privilegio speciale mobiliare	privilegio ai sensi art. 2758, art. 2778 n. 7 C.c.
Agenzia delle entrate	17,50	chirografo	
Soc. Agricola Grassi s.s.	4.366,26	privilegio generale mobiliare	privilegio ai sensi art. 2751 bis, n. 4 e 5 C.c.
Wind Tre	1.827,40	chirografo	
Enel S.p.a.	490,03	chirografo	
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves	280.476,00	chirografo	Fidejussione prestata a favore di Massa Elisa
Cassa di Risparmio di Asti	29.680,41	chirografo	
Cassa di Risparmio di Asti	5.287,94	chirografo	
Fino 2 Securisation S.r.l.	34.479,55	chirografo	
Società Agricola Galberti S.S. di Simone e Manuel	8.078,99	chirografo	
Comune di Cuneo	36,00	prededuzione	
Comune di Cuneo	837,54	privilegio generale mobiliare	privilegio ai sensi art. 2752, art. 2778 n. 20 C.c.
Comune di Cuneo	17,64	chirografo	
Bruno Maria Teresa e Bruno Giacomo	4.200,00	chirografo	
Viano Michele S.a.s.	14.471,89	chirografo	
Azienda Agricola Ca ed Curen di Avezza Piero Domenico	1.204,68	privilegio generale mobiliare	privilegio ai sensi art. 2751 bis, n. 4 C.c.
C.N.A. Servizi S.r.l.	431,08	chirografo	
Madonna dei Miracoli S.c.r.l.	1.658,90	chirografo	
<b>TOTALE</b>	<b>425.427,47</b>		
<b>TOT. al netto della Fidejussione</b>	<b>144.951,47</b>		

L'odierna situazione debitoria del ricorrente può essere riassunta nel seguente prospetto, ove sono indicati i nominativi dei creditori, l'importo e la natura del credito (ipotecaria, privilegiata e chirografaria)

<b>CREDITORI</b>	<b>Importo privilegio</b>	<b>Importo chirografo</b>
<b>Fornitori</b>	10.185,46	65.637,84
<b>Istituti di credito</b>	0,00	315.444,35
<b>Erario, Agenzia della riscossione</b>	32.551,47	1.608,35
<b>TOTALI</b>	<b>42.736,93</b>	<b>382.690,54</b>



**Studio Legale Avvocato Flavio GAZZI**

C.so Nizza n° 95 – 12100 CUNEO

Tel. e Fax 0171.631869

P.E.C. flavio.gazzi@ordineavvocaticuneo.eu

e-mail avv.flaviogazzi@studiogazzi.net

Sito web: www.studiogazzi.net

**1.2. Spese di procedura**

A tali importi dovranno essere aggiunti i costi di procedura, in prededuzione, qui preventivati, in via prudenziale, come segue:

	<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>A</b>	<b>OCC – gestore della crisi</b>	2.955,28
<b>B</b>	<b>Avv.Flavio Gazzi (Advisor)</b>	1.266,92
<b>C</b>	<b>Liquidatore</b>	3.000,00
<b>D</b>	<b>Fondo per spese eventuali</b>	1.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>8.222,20</b>

In merito si specifica che:

- **sub A)** il compenso per i Gestori della Crisi è stato calcolato dal Referente OCC unitariamente ex art. 17 D.M. 202/2014 e secondo i parametri del D.M.
- **Sub B)** il compenso dello scrivente legale per la redazione e la presentazione del ricorso per l'accesso alla procedura di liquidazione dell'attivo è stato calcolato secondo il Tariffario Professionale vigente, in base ai paragrafi minimi
- **Sub C)** il compenso del liquidatore è stato ipotizzato in base e secondo i parametri del D.M.
- **Sub D)** prudenzialmente si è previsto un fondo per spese di procedura eventuali, nel caso non si avverassero l'importo andrà ad aumentare l'attivo distribuibile.

**1.3. Totale Passivo**

Si riportano in seguito i dati relativi all'esposizione complessiva, tenuto conto dei costi di procedura, riuniti per natura del credito

<b>Creditore</b>	<b>Totale</b>
Spese di procedura	8.222,20
Crediti privilegiati	42.736,93
Crediti Chirografari	382.690,54
<b>TOTALE</b>	<b>433.649,67</b>
<b>Totale al netto della fidejussione</b>	<b>153.173,67</b>

**1.4. Iniziative giudiziarie intraprese dai creditori**

Attualmente sono in corso i seguenti procedimenti giudiziari:

<b>CREDITORE</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Capitale €</b>	<b>titoio</b>	<b>data</b>	<b>Esecuzione</b>	<b>data</b>	<b>doc. n.</b>
<b>Azienda Agricola Alberti</b>	Fornitore	<b>8.078,99</b>	D.I.	31/01/2017	Pignoramento 1/5 stipendio	23/09/2019	<b>22</b>



I creditori della ricorrente sono quelli indicati nell'elenco allegato 23) con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

La fattibilità del piano liquidatorio risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione del Rag. PELUTTIERO Alberto, OCC nominato (doc. n. 24).

#### INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

Il sig. Quaggio Michele dichiara di avere necessità, per il sostentamento proprio e della sua famiglia di **€ 900,00 mensili**, come da dichiarazione allegata sub 25) e precisamente:

<b>Descrizione</b>	<b>spesa mensile</b>
Alimenti per famiglia	350,00 €
Carburante autovettura	100,00 €
Bollette varie e tasse	100,00 €
Partecipazione spese per abitazione, compreso mutuo fondiario	200,00 €
Spese per il figlio minore (mediche, vestiario, ludico-sportive, imprevisti...)	150,00 €
<b>TOTALE MEDIO MENSILE</b>	<b>900,00 €</b>

Tutto quanto sopra premesso e descritto, rilevando che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dal combinato tra gli artt. 14ter e 7 Legge 3/2012 in quanti il debitore:

- a) non è soggetta ad altre procedure concorsuali;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012;
- d) ha fornito tutta la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.



Rilevando altresì che negli ultimi cinque anni la ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio; il sig. **QUAGGIO Michele** come sopra meglio rappresentato e difeso

### PROPONE

La soddisfazione dei creditori secondo le seguenti modalità:

- a) Liquidazione dell'intero patrimonio mobiliare
- b) Versamento dell'intero reddito, con trattenuta per il sostentamento proprio e della propria famiglia di € 900,00 mensili, per tutta la durata del piano liquidatorio previsto in anni 4 (quattro).

**Quanto sopra permetterà il soddisfacimento di tutti i crediti in prededuzione e di gran parte di quelli privilegiati, mentre, presumibilmente, i crediti chirografari non potranno essere soddisfatti o, in caso di un realizzo superiore alle aspettative, otterranno un soddisfacimento limitato.**

In virtù di tutto quanto sopra,

### CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di voglia

- dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 14 ter e ss. della legge n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e dichiarare aperta la procedura di liquidazione;
- disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Allega i seguenti documenti richiamati in narrativa:

- 1) Nomina Gestore della Crisi – Rag. Peluttiero
- 2) Comunicazione opzione procedura di liquidazione
- 3) Libretto SSANGYON KIRON



## Studio Legale Avvocato Flavio GAZZI

C.so Nizza n° 95 – 12100 CUNEO

Tel. e Fax 0171.631869

P.E.C. [flavio.gazzi@ordineavvocaticuneo.eu](mailto:flavio.gazzi@ordineavvocaticuneo.eu)

e-mail [avv.flaviogazzi@studiogazzi.net](mailto:avv.flaviogazzi@studiogazzi.net)

Sito web: [www.studiogazzi.net](http://www.studiogazzi.net)

---

- 4) Certificato proprietà FIAT SCUDO
- 5) Certificato proprietà HONDA SHADOW
- 6) Dichiarazione MASSA Elisa
- 7) Proposta d'acquisto HONDA SHADOW
- 8) Valutazione HONDA SHADOW
- 9) Dichiarazione redditi 2017
- 10) Dichiarazione redditi 2018
- 11) Dichiarazione redditi 2019
- 12-21) Buste paga anno 2020
- 22) Pignoramento 1/5 stipendio
- 23) Elenco creditori
- 24) Relazione particolareggiata Gestore Rag. Peluttiero
- 25) Autocertificazione spese mensili Quaggio Michele
- 26) Procura avv. Flavio Gazzi
- 27) Indicazione OCC per Nomina Liquidatore



*Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.*

Cuneo, 17 novembre 2020

**Avv. Flavio GAZZI**



N. 10/2020 R.G.



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Premesso che:

- in data 17.11.2020, Quaggio Michele, nato a Dolo il 20.10.1976, depositava proposta di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 3/2012, cui era allegata l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal professionista nominato Gestore della crisi, rag. Alberto Peluttiero;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi degli artt. 14 ter, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;

- che il ricorrente è un debitore non soggetto alle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento, quindi la ricorrente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 e risulta trovarsi in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit.;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;

- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, nonché dall'inventario, dalla documentazione e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 ter, comma 3, l. cit.;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 14 ter, comma 4, l. cit., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili, può ritenersi che la documentazione prodotta consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, ex art. 14 ter, comma 5, l. cit.;

- che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 ter l. cit. ed appare ammissibile;

- che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 nonies, comma 5, l. 3/2012;



P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies, l. 27.01.2012, n. 3, e succ. mod.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di Quaggio Michele, nato a Dolo il 20.10.1976, ai sensi dell'art. 14 ter e ss. l. n. 3/2012;

Nomina

Liquidatore il rag. Alberto Peluttiero, con studio in Cuneo, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;

Dispone

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 nonies, comma 5, l. n. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

- dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- dato atto che, ai sensi dell'art 14 undecies l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

- dato atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 duodecies, comma 1, l. n. 3/2012;

- dato atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. cit., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 900,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

Dispone

che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano annotati nel Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Cuneo;

Ordina

la trascrizione del presente decreto esclusivamente presso il P.R.A., non essendovi beni immobili;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 28/11/2020



Il Giudice  
dr. Rodolfo Magri

